REGOLAMENTO (CEE) N. 1956/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1990

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1314/89 che autorizza la Grecia a non applicare in alcune zone le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1989/1990 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1327/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che la Grecia ha presentato anteriormente al 1° ottobre 1990, conformemente al regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 (4), una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1442/88 a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991 ;

considerando che, nell'ottica di una politica della qualità è necessario autorizzare la Grecia a non applicare le misure di abbandono ad una parte del suo potenziale di produzione di uve secche di Corinto, attraverso una modifica del regolamento (CEE) n. 1314/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2289/89 (6) ; che, nonostante l'aumento del potenziale produttivo, non contemplato dal regime di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 e causato dalla modifica in esame, il potenziale viticolo complessivo delle zone considerate si mantiene inferiore al 10 % del potenziale viticolo nazionale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1314/89 è modificato come segue :

Il testo del punto II è sostituito dal seguente :

« Superfici piantate con varietà riconosciute atte alla produzione di uve secche di Corinto nei seguenti nomoi :

1. Corinzia, esclusi i comuni di : Kryoneri, Klimendi, Kessari, Kalanianon, Kefalari, Psari, Titani, Xanthochori, Ano Trikala, Nemea, Kato Trikala, Asprokambos Nemea, Sofiano.

2. Acaia, esclusi i comuni di : Greka, Kounina, Krini, Petsaki, Paraskevi, Salmeniko.

3. I seguenti comuni dell'Elide : Chavari, Peristeri, Koryfi, Anemochori, Vryna, Greca, Kaliavmo, Krestena, Makryssia, Sallundia, Chimadio, Charia, Lamboti.

4. I seguenti comuni in Messenia : Ambelofyto, Chora, Myrsinochori, Koryfassi, Pappoulia, Iklena, Koukounara, Messochori, Lachanada, Pidassos, Eva, Evangelismos, Kaplani, Falanthi, Militsa, Koroni, Charokopolo Karpofora, Drossia, Dara, Licotrafos, Pilalistra, Adriani, Yamia, Androussa, Agrilia, Amfithea. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna viticola 1990/1991.

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(4) GU n. L 73 del 17. 3. 1989, pag. 23.
(5) GU n. L 131 del 13. 5. 1989, pag. 46.
(6) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione